



*Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Settentrionale*



Porti di Livorno, Piombino,
Portoferraio, Rio Marina,
Cavo, Capraia Isola

ORDINANZA N. 25/2021

Oggetto: Disciplina degli accessi finalizzata allo svolgimento dell'attività di "pesca sportiva e ricreativa nel porto di Portoferraio".

IL PRESIDENTE

Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 4 marzo 2021, n. 88, con cui il sottoscritto è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Settentrionale per la durata di un quadriennio a far data dal 14 marzo 2021;

Vista la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, con ss. mm. e ii.;

Visto il provvedimento del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale n. 120/2019 del 16 ottobre 2019 "Regolamento sull'ordinamento degli uffici dell'AdSP-MTS";

Visto il provvedimento del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (d'ora in poi AdSP) n. 123/2019 del 17 ottobre 2019 "Organigramma dell'AdSP e distribuzioni delle funzioni";

Visto lo schema di protocollo d'intesa per la promozione della pesca sportiva e ricreativa nei porti della Toscana, promosso da Regione Toscana, Direzione Marittima di Livorno, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Autorità Portuale Regionale della Toscana, FIOPS, FIPSAS, ARCI PESCA FISA, approvato con Delibera n. 787 del 16 luglio 2018 della Regione Toscana;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 del Protocollo anzidetto, l'AdSP si è impegnata ad individuare le eventuali aree degli ambiti portuali nelle quali consentire l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa, definendo nell'ambito delle proprie competenze le relative regole di esercizio per quanto concerne le condizioni di sicurezza;

Ritenuto di dover procedere in tal senso, in attuazione delle previsioni di cui al protocollo d'intesa di cui sopra;

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento, nonché Caposervizio del Presidio di Piombino della Direzione Sicurezza, Ambiente e Servizi, acquisita al protocollo interno con nota n. 39265 del 24/08/2021;



Vista la relazione del Dirigente Preposto all'Ufficio Territoriale Portuale Piombino – Elba (d'ora in poi UTP), acquisita al protocollo interno con nota n. 39939 del 27/08/2021;

Visto il Regolamento (CE) N. 725/2004 del Parlamento Europeo del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali, pubblicato il 29 aprile 2004 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;

Visto il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 203 “Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 9 novembre 2007, n. 261 (Supplemento Ordinario);

Preso atto delle previsioni dei piani di security delle banchine pubbliche del porto di Portoferraio, redatto secondo le previsioni del sopra richiamato Reg. (UE) n. 725/04;

Preso atto delle previsioni del piano di security del porto di Portoferraio, redatto secondo le previsioni del D. Lgs. n. 203/07;

Vista l'Ordinanza dell'AdSP n. 7/2019 del 16 aprile 2019 afferente la “Disciplina degli accessi e della circolazione nel Porto di Portoferraio”;

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni e integrazioni;

Sentito il Dirigente della Direzione Sicurezza, Ambiente e Servizi;

Sentito il Segretario Generale;

Visti i rilevanti articoli del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Articolo 1

(Accesso in porto per lo svolgimento della pesca sportiva e ricreativa nel porto di Portoferraio)

1. L'accesso alle persone che intendono svolgere l'attività di pesca sportiva e ricreativa nel porto di Portoferraio è consentito solo a coloro che sono in possesso del permesso di pesca, rilasciato dalla competente Capitaneria di Porto di Portoferraio, corredato di idonea documentazione attestante la sussistenza di copertura assicurativa, a garanzia degli eventuali danni a cose e/o persone. È ammessa l'eventuale copertura assicurativa garantita da sodalizi e associazioni sportive, qualora l'interessato sia ad essi regolarmente iscritto alla stessa copertura, riconducibile anche al porto di Portoferraio, risulti comprensiva dei danni recati o subiti durante l'esercizio della pesca sportiva. Qualora l'interessato intenda far valere tale possibilità dovrà avere sempre al seguito, ed esibire a semplice richiesta del personale



addetto al controllo degli accessi, copia del tesserino di iscrizione unitamente ad opportuna attestazione del sodalizio dalla quale si rilevi la validità dell'iscrizione

Articolo 2

(Norme di sicurezza)

1. I soggetti di cui al precedente articolo 1, in possesso del permesso di pesca rilasciato dalla competente Autorità marittima, oltre a quanto già previsto dalle vigenti norme e regolamentazioni, sono tenuti a:
 - ✓ esporre l'Autorizzazione e assicurazione quando richiesto;
 - ✓ accedere in area portuale seguendo i percorsi pedonali;
 - ✓ indossare il vestiario ad alta visibilità al 50% (Giacchetto/gilet ad alta visibilità);
 - ✓ non intralciare, ostacolare o comunque interferire con eventuali operazioni portuali;
 - ✓ non gettare alcun oggetto in mare;
 - ✓ lasciare il posto occupato assolutamente pulito e libero da qualsiasi rifiuto e/o oggetto;
 - ✓ ottemperare a qualsiasi disposizione, anche verbale, impartita dal personale dipendente dell'UTP e del personale addetto alla security portuale;
 - ✓ mostrare al personale della security portuale il permesso di pesca in corso di validità.
2. Qualora le aree individuate, dovessero rendersi disponibili per l'operatività portuale, o comunque altra attività autorizzata dall'AdSP, lo svolgimento dell'attività di pesca, a insindacabile giudizio del personale incaricato alla security portuale, dovrà essere interrotta.

Articolo 3

(Manifestazioni sportive di pesca)

1. Ferma restando la competenza dell'Autorità Marittima, i rappresentanti delle organizzazioni sportive che intendono utilizzare le aree portuali per lo svolgimento di manifestazioni e gare di pesca sportiva e ricreativa, dovranno presentare apposita istanza con un anticipo minimo di 30 giorni di anticipo all'UTP, che rilascerà l'apposito nulla osta solo ed esclusivamente nell'area individuata.

Articolo 4

(norme finali)

1. Le funzioni previste nella presente Ordinanza sono demandate ai competenti Uffici dell'UTP.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.



3. Salvo che il fatto non costituisca più grave violazione, i trasgressori saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1164, 1166 e 1174 del Codice della Navigazione.
4. La presente Ordinanza è pubblicata a cura della Direzione Controllo Interno, Trasparenza, Anticorruzione e Formazione, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale d’AaSP, ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33.
5. I competenti Uffici dell’AdSP sono delegati all’installazione della segnaletica necessaria alla divulgazione dei contenuti della presente Ordinanza.
6. L’Avviso relativo alla presente Ordinanza è pubblicato sull’Albo online del sito istituzionale dell’AdSP per 120 giorni.
7. Il presente Ordinanza entra in vigore dal giorno 1° ottobre 2021.

IL PRESIDENTE
Dr. Luciano Guerrieri



LUCIANO GUERRIERI
AUT. PORTUALE MAR TIRRENO
SETTENTRIONALE
Presidente
31.08.2021 09:52:34
GMT+00:00

Il Responsabile del Procedimento:	Direzione Sicurezza Ambiente e Servizi	 STEFANO BIANCO AUT. PORTUALE MAR TIRRENO SETTENTRIONALE Capo servizio Sicurezza 30.08.2021 10:36:49 UTC
Approvato:	Dirigente Direzione Sicurezza Ambiente e Servizi	 CINTIA DE LUCA AUT. PORTUALE MAR TIRRENO SETTENTRIONALE DIRIGENTE 30.08.2021 16:39:40 GMT+00:00
Approvato:	Dirigente Preposto dell’Ufficio Territoriale Portuale di Piombino	 CLAUDIO CABIANO AUT. PORTUALE MAR TIRRENO SETTENTRIONALE DIRIGENTE 30.08.2021 15:56:09 GMT+00:00
Approvato:	Il Segretario Generale	 MASSIMO PROVINCIALI AUT. PORTUALE MAR TIRRENO SETTENTRIONALE Segretario Generale 31.08.2021 08:57:52 UTC